

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 1<sup>o</sup> DICEMBRE 1954

(22<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (231-B) (D'iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
ALBERTI . . . . .	250, 255
ANGRISANI . . . . .	250, 251, 253
BOCCASSI . . . . .	252, 253, 254
LORENZI . . . . .	255
MASTROSIMONE . . . . .	252
TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica . . . . .	248 249, 250, 252, 244
TIBALDI . . . . .	251, 254
ZELIOLI LANZINI, relatore . . . . .	248, 249, 250, 251, 252, 253, 254

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Angrisani, Artiacco, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cenini, Criscuoli, De Bacci, Lorenzi, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (231-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'ultima seduta la nostra Commissione approvò il ripristino dell'articolo 4 del testo del Senato, che abbiamo reinserito nel testo del disegno di legge modificato dalla Camera. Continuiamo ora nell'esame dei singoli articoli:

#### Art. 4.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominati con deliberazione della Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

22ª SEDUTA (1º dicembre 1954)

b) da due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

e) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso;

d) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica, di grado non inferiore all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermerie, di cui all'articolo 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione della Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione dell'infermeria.

b) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado con inferiore al IX, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Il relatore non ha nulla da osservare nei riguardi di questo articolo. Si limita a rappresentare agli onorevoli colleghi della Commissione il fatto che si riporta nell'articolo aggiunto dalla Commissione della Camera il criterio che già il Senato e la Camera dei deputati avevano stabilito nella legge del 1951 e che io penso la Commissione debba approvare.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non ho nulla da osservare e ritengo che la Commissione possa approvare la norma così come predisposta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato, con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Io mi ero in verità formalizzato di fronte all'aggiunta, introdotta dalla competente Commissione della Camera dei deputati, delle parole « con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ». Ritengo, infatti, che qualsiasi Commissione che presiede a un concorso, anche se non sia stabilito per legge, debba senz'altro stabilire un criterio, perchè noi abbiamo stabilito una graduatoria dei titoli per il concorso secondo un determinato elenco di cui all'articolo 3. Il punteggio è previsto dalla legge del 1938, non dalla legge del 1951, osservò giustamente il Commissario aggiunto De Maria alla Camera dei deputati; i colleghi, infatti, debbono ricordare che abbiamo ristabilito per i titoli di carriera i 20 punti previsti dalla legge del 1938 e abbiamo invece aumentato il punteggio per la prova di esame. Questi punti come vanno ripartiti per i titoli di carriera? Debbono essere distribuiti tra i Commissari,

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)22<sup>a</sup> SEDUTA (1° dicembre 1954)

ecco perchè questi debbono stabilire un criterio che sarà di quattro punti per la lettera *a*) e di tre punti per la lettera *b*).

In questo senso credo che non si debba accogliere l'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** L'articolo 54 della legge del 1938 detta criteri precisi e tutti i concorsi che avverranno in Italia seguiranno quel punteggio. Con questa dizione io non vorrei che viceversa ogni concorso diventasse un concorso *ad hoc*, cioè che ogni Commissione stabilisse la suddivisione dei 20 punti con criteri del tutto particolari; perchè, altrimenti, ci troveremo in questa situazione, che quel titolo che viene valutato a Napoli due punti, può essere a Venezia o a Trento valutato quattro punti con danno di quei colleghi medici che avessero concorso in un posto piuttosto che in un altro.

**ZELIOLI LANZINI, relatore.** Signor Presidente, l'osservazione che ella ha fatto è senz'altro esatta, e tutti noi ci siamo preoccupati che si adottasse un criterio unico per tutta Italia; senonchè noi dovremmo radicalmente modificare questo disegno di legge, perchè dovremmo riportarci all'articolo 3 da noi approvato e stabilire il punteggio per le lettere *a*), *b*), *c*) e così via, mentre quello dell'articolo 54 della legge del 1938 fa riferimento anch'esso alle ripartizioni del punteggio, ma secondo i criteri dell'articolo 55, che non sono più i nostri, perchè noi li abbiamo modificati.

Io mi rimetto pertanto a quel che vorrà decidere la Commissione.

**TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.** Richiamo l'attenzione della Commissione sulla portata della frase finale del primo comma: « con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso », che fu aggiunta dalla Camera.

È da ricordare a questo proposito che l'articolo 54 della legge del 1938 dice: « Per i concorsi a primario, ogni componente della Commissione di cui al precedente articolo 48, dispone dei seguenti punti, ecc., ripartiti secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo articolo 55 per un massimo di punti, ecc. ». Ora

se la portata dell'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati equivale al citato articolo 54, non vi sarebbe difficoltà ad accettare l'aggiunta stessa; ma se avesse una portata diversa nel senso cioè che fosse modificato il punteggio massimo stabilito nel secondo comma dell'articolo 54 della legge fondamentale, allora potrebbero verificarsi quelle disparità di valutazione dei titoli, che noi abbiamo invece in animo di impedire, perchè vorremmo che detta valutazione fosse uniforme.

Per ciò sarebbe opportuno, ad evitare ogni possibile inconveniente, eliminare quell'aggiunta.

**ZELIOLI LANZINI, relatore.** Concordo con quanto ha detto l'Alto Commissario.

**PRESIDENTE.** Ci troviamo di fronte ad una proposta concreta formulata dall'onorevole Alto Commissario, che è giunto alla conclusione che sia opportuno eliminare le parole « con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ».

Metto ai voti questo emendamento soppresivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di direttori di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, da espletarsi, attenendosi ai principi informativi della presente legge, ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto sono nominate con deliberazione della Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

*a*) dal presidente della Amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

*b*) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;

*c*) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)22<sup>a</sup> SEDUTA (1° dicembre 1954)

all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo A della Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Dichiaro di concordare su questa formulazione per le ragioni già esposte.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Concordo anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 7.

I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o dal direttore sanitario o da un medico di sua fiducia, presidente;

b) da un medico dei ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5, e 43, quarto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquantacinque anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni.

ALBERTI. Relativamente al punto a) del primo comma, si dice: «... o da un medico di sua fiducia, presidente». A parer, mio, bisognerebbe specificare: «dove esista».

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Non capisco il perchè di questa difficoltà. Se si tratta di concorso a sovrintendente, è chiaro che non c'è il sovrintendente che possa essere delegato dal presidente a presiedere la Commissione. Allora il presidente delega il direttore sanitario; qualora questi non ci sia, delega un medico di sua fiducia, e questo medico di sua fiducia può essere chiunque, basta solo che sia un medico.

ANGRISANI. Cerchiamo di moralizzare questi concorsi una volta per tutte e ritorniamo alla vecchia legge, per quel che riguarda i sovrintendenti sanitari. La legge del 1938 è fatta bene: essa stabiliva che le nomine dei direttori e dei sovrintendenti si facessero al centro, a Roma, per tutti gli ospedali.

Ora per una carica così importante quale è quella di sovrintendente di un gruppo di ospedali, perchè mettere questi concorsi alla mercé di una Amministrazione che preventivamente

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

22ª SEDUTA (1º dicembre 1954)

avrà già nominato questo direttore? Almeno su questo possiamo metterci d'accordo!

PRESIDENTE. Senatore Angrisani, non possiamo in questa sede ritornare su quanto abbiamo già deciso in altra seduta. Qui si tratta solo di vedere se sia il caso di lasciare la lettera *a*) così come ci è giunta dalla Camera dei deputati.

Quello che ella ha detto può avere il suo valore, ma, ripeto, in questa sede noi non siamo in grado di poter discutere di nuovo con esito positivo il punto cui lei ha accennato.

ANGRISANI. Ho cercato di chiarire il mio pensiero, ma vedo che non ci sono riuscito.

Questo punto in discussione dice precisamente: « *a*) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso (e fin qui siamo tutti d'accordo) o, per sua delega, dal sovrintendente o dal direttore sanitario od un medico di sua fiducia, presidente ». Se a questo punto, invece di dire questa contraddizione paradossale, si dicesse « o da altro componente del Consiglio di Amministrazione da lui delegato », la cosa potrebbe andare.

In tal senso propongo un emendamento sostitutivo.

Perchè in questo punto si parla di un medico di sua fiducia, il che vuol dire che si può prendere l'assistente dell'ospedale e questi parteciperà alla Commissione per nominare il prossimo direttore od il prossimo sovrintendente.

Onorevoli colleghi, qui è in gioco la dignità, il prestigio della Commissione, perchè quando questa dizione fosse divenuta legge, si potrebbe correre il rischio di fare una figura non bella.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Effettivamente il senatore Angrisani ha fatto delle osservazioni che sono fondate, ma qui c'è indubbiamente un equivoco.

L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità onorevole De Maria, nell'altro ramo del Parlamento, ebbe a fare delle dichiarazioni che mi sorprendono, perchè ebbe a dire, in sede di discussione di questo disegno di legge: « Nella legge del 1951 era stabilito che il presidente della Commissione esaminatrice poteva essere il presidente della Ammi-

nistrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, il sovrintendente o il direttore sanitario o un medico di sua fiducia. Il Senato ha ritenuto che il presidente possa delegare soltanto un membro del Consiglio di amministrazione. I colleghi, di questa Commissione, che hanno concordato gli emendamenti, tornerebbero, invece, alla formulazione originale della legge del 1951 e perciò ecc. » Ma la legge del 1951 è quella che abbiamo richiamato noi! Qui c'è un errore evidente. Mi pare quindi che si possa tornare alla legge del 1951, facendo osservare che c'è stato un errore.

PRESIDENTE. Alla lettera *a*) dell'articolo in discussione c'è pertanto un emendamento sostitutivo del senatore Angrisani, in base al quale la lettera *a*) dovrebbe suonare così: « *a*) dal presidente dell'Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione ».

Metto ai voti quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TIBALDI. Relativamente alla lettera *c*) del primo comma c'è da osservare come vi siano ospedali che non hanno ispettori anatomo-patologi, ragione per cui il direttore funge anche da settore. È una funzione di controllo, questa, che viene fatta nell'ospedale. Ora è un po' difficile che un igienista nominato Commissario possa giudicare il valore di un anatomo-patologo, poichè, in genere, l'esame per questi consiste anche in una dimostrazione della tecnica della autopsia. Ragione per cui vediamo come un anatomo-patologo possa facilmente sostituire un igienista, ma come non sia possibile il contrario.

PRESIDENTE. Noi avevamo già approvato questa dizione e la Camera dei deputati non ha fatto altro che togliere le parole: « purchè non abbia avuto come assistente taluno dei concorrenti ».

Quindi, in sostanza, è la nostra dizione; solo che la Camera ne ha amputato una parte.

ZELIOLI LANZINI *relatore*. Debbo fare osservare al senatore Tibaldi che c'è a tal

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)22<sup>a</sup> SEDUTA (1° dicembre 1954)

proposito la dizione delle leggi del 1938 e del 1951. L'osservazione da lui fatta può, comunque, servire per l'avvenire.

Per quel che riguarda la soppressione attuata dalla Camera dei deputati, sono del parere di accettarla. So che questo emendamento ha suscitato una infinità di proteste in tutto il mondo universitario e ritengo che non convenga, in questa sede, riprendere una discussione poco simpatica.

MASTROSIMONE. Desidererei fare questa breve osservazione. Il professore di igiene in Commissione ha, in questo caso, la possibilità di fare il buono o il cattivo tempo. Noi ci troviamo in questa condizione: o non accettarlo affatto, come sostiene il senatore Zelioli Lanzini, o accettarlo con un emendamento nel senso di aggiungere, alla lettera c), le parole « purchè non abbia avuto come aiuto o assistente taluno dei concorrenti ».

PRESIDENTE. Lei proporrebbe, quindi, di ritornare al testo approvato dal Senato.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. L'Alto Commissario, che era contrario, come la Commissione ricorderà, alla proposta Boccassi, quando si discusse la prima volta questo disegno di legge, si richiama ora ai motivi allora esposti; ragione per cui propone ora che la soppressione apportata dalla Camera venga approvata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Mastrosimone alla lettera c). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Nel quarto comma c'è un altro punto che è stato modificato dalla Camera dei deputati, e precisamente dove si dice: « c) età non superiore ai cinquantacinque anni ».

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Faccio la stessa osservazione che ho fatto prima, che cioè nel limite di età, che è stato elevato di

10 anni, debbono essere comprese tutte le note facilitazioni per meriti di guerra, per il carico di famiglia, per servizio militare, ecc.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Pregherei gli onorevoli colleghi della Commissione di voler approvare il penultimo e l'ultimo comma di questo articolo nel testo che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera c) del penultimo comma dell'articolo, nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti il quinto comma dell'articolo, del quale pure ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso, quale risulta in seguito all'approvazione dello emendamento alla lettera a). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Informo la Commissione che sono stati presentati due articoli aggiuntivi, l'uno dal senatore Boccassi e l'altro dal senatore Alberti.

L'articolo aggiuntivo del senatore Alberti è del seguente tenore: « I primari ospedalieri allontanati dal servizio per motivi politici e razziali e riannessi a norma del regio decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9 o del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 o comunque riassunti in ruolo per iniziativa dell'ente amministrativo ospedaliero, saranno trattenuti in servizio, nei ruoli o in soprannumero, sino al 70° anno di età ».

L'articolo aggiuntivo del senatore Boccassi, è, a sua volta, così formulato: « Durante il periodo di applicazione della presente legge, metà dei posti disponibili per primario viene riservata ai medici ospedalieri regolarmente nominati ».

BOCCASSI. Darò subito spiegazione del perchè ho presentato quest'articolo aggiuntivo.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)22<sup>a</sup> SEDUTA (1<sup>o</sup> dicembre 1954)

Dice l'articolo 8 del testo in discussione che per i concorsi a posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, le Amministrazioni interessate provvederanno a modificare i relativi bandi in armonia alle disposizioni del presente disegno di legge, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per la presentazione di nuove domande. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che tutti quei sanitari che hanno presentato la loro domanda di concorso in questi sette anni per quei concorsi che sono stati banditi in base alla legge del 4 novembre 1951, adesso si trovano davanti a termini riaperti per la presentazione di domande da parte di altri.

Gli ospedalieri vengono ad essere pertanto maggiormente svantaggiati, ragione per cui si chiede che la metà dei posti disponibili per concorsi a posti di primario venga riservata ai medici ospedalieri regolarmente nominati aiuti.

PRESIDENTE. Nel 1951 avevamo approvato una legge che aveva un valore limitato ad un solo anno. In questa legge si diceva che le disposizioni contenute in essa avevano vigore per il primo concorso che fosse stato bandito. Per i successivi doveva valere la legge del 1938. Se questi concorsi sono stati espletati con la legge del 1938 va bene; se invece non sono ancora stati espletati, essi debbono essere regolati in base alle norme di questo disegno di legge.

ANGRISANI. Io comprendo dalle parole che ha detto il senatore Boccassi la giustezza di queste cose. L'Alto Commissario mi dovrebbe dare atto (perchè nessuno più di lui è a conoscenza della situazione in cui ci troviamo), che quando venne la legge del 1951 si fece obbligo alle Amministrazioni ospedaliere di bandire il concorso entro l'anno e le Amministrazioni ospedaliere bandirono il concorso entro l'anno; alcuni ospedali non l'hanno però ancora espletato per intero, cioè hanno fatto qualche passo e poi si sono fermati. Ora, con l'articolo 8 si metterebbe questa gente, che aveva già presentato i documenti, in condizione di inferiorità rispetto agli altri, in quanto si riaprono i termini per un determinato pe-

riodo. Questo non è legale e darebbe adito a ricorsi al Consiglio di Stato.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Questi, senatore Angrisani, sono stati risolti in senso sfavorevole alla sua tesi!

BOCCASSI. Per l'appunto io ho presentato questo articolo aggiuntivo, perchè tali giudizi si sono risolti con svantaggio per una determinata parte, per coloro cioè che avevano già partecipato a quei concorsi banditi allora. Concediamo a questi ospedalieri di avere almeno metà dei posti messi a concorso.

PRESIDENTE. In effetti non sono riuscito a comprendere quale sia la portata pratica di questo articolo aggiuntivo.

BOCCASSI. La portata pratica del mio emendamento è questa: quei sanitari ospedalieri che avevano concorso ed il cui concorso non è stato espletato dopo l'entrata in vigore della legge del 1951, si trovano, con la riapertura dei termini prevista da questo disegno di legge, a dover sostenere una prova con gli altri che attualmente hanno tempo ancora 60 giorni per presentare la domanda per i concorsi banditi allora. In altre parole, questi sanitari ospedalieri si vengono a trovare nella condizione di avere a fianco degli universitari o altri colleghi che nel frattempo si sono provveduti di titoli e non si sono sobbarcati per anni al lavoro in ospedale (questo è il punto importante), per cui vengono ad essere svantaggiati. Per questo motivo essi chiedono che almeno la metà dei posti messi a concorso sia riservata agli ospedalieri, perchè altrimenti gli universitari li sopraffarrebbero.

PRESIDENTE. Nell'altro ramo del Parlamento abbiamo avuto l'impressione che i clinici abbiano sopraffatto gli ospedalieri; forse in questa sede sono gli ospedalieri che vogliono porre un correttivo a tale situazione.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Il fatto è che ormai da troppo tempo questo disegno di legge è all'esame del Parlamento; d'altra parte non possiamo dimenticare che vi sono dei diritti acquisiti. Questi diritti sono di coloro

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)22<sup>a</sup> SEDUTA (1° dicembre 1954)

che hanno chiesto a suo tempo di partecipare ad un concorso, concorso che è stato poi sospeso perchè era in vista l'apertura di un altro concorso con condizioni più favorevoli.

Quindi, per quel che riguarda la questione di ordine morale, potrei anche concordare con l'emendamento presentato dal senatore Boccassi; approvandolo, peraltro, andremmo a scompaginare tutto il sistema del disegno di legge.

Debbo dire, comunque, che è contrario al nostro sistema legislativo accettare emendamenti su emendamenti, perchè questi vanno unicamente a favorire una determinata categoria o l'altra, mentre dovremmo ricordarci che in questa sede non è serio preoccuparsi di chi non avrebbe la possibilità di vincere il concorso. Al collega Boccassi faccio osservare che proprio in questa sede, nella precedente discussione, superando difficoltà di ordine procedurale che potevano ancora ritardare l'approvazione del disegno di legge, abbiamo inserito l'emendamento di cui alla lettera c), che era stato soppresso dalla Camera dei deputati, per cui si dà titolo di graduatoria anche al servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso.

Questo è un miglioramento al provvedimento, ma non possiamo arrivare più in là, perchè altrimenti dovremmo rivedere tutta la materia. Salvo che non ci sia il fine confessato di ritardare i concorsi per dare la possibilità a coloro che prestano servizio interino di evitare i concorsi stessi.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Prospetto l'opportunità di rinviare la discussione di questo articolo aggiuntivo alla prossima seduta.

BOCCASSI. Aggiungo che sarebbe opportuno prevedere che questi concorsi siano espletati in base alla legge del 1938.

PRESIDENTE. Aderendo al desiderio espresso dall'onorevole Alto Commissario, se non si fanno osservazioni, rinvio alla prossima seduta la discussione di questo articolo aggiuntivo.

Vi è ora l'altro articolo aggiuntivo presentato dal senatore Alberti, del quale ho già dato lettura.

TIBALDI. Dirò brevi parole a sostegno di questo emendamento.

Mentre con opportuna legge si è prorogato il limite di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici o razziali, elevando il limite dal 70° al 75° anno e con la proposta di legge di iniziativa del deputato Aldo Moro si è anche stabilita la decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo, e successivamente con progetto di legge del deputato Sansone si sono stabilite disposizioni a favore di sanitari perseguitati dal fascismo sistemando, sia pure parzialmente, la posizione degli aiuti e degli assistenti, non si è ancora provveduto ad esaminare la posizione dei primari perseguitati politici. Il numero di questi sanitari è limitato a poche unità, ed il provvedimento, che si propone come emendamento aggiuntivo alle disposizioni transitorie per concorsi a posti di primario e di aiuto ospedaliero, è più che altro un riconoscimento di valore morale e una sia pur tardiva riparazione di un danno e di una ingiustizia subita. Di un danno, in quanto la perdita di anni di lavoro per un primario che arriva sempre ad una età piuttosto avanzata alla vincita del concorso, incide evidentemente sul reddito globale; di una ingiustizia, per l'interruzione della carriera.

L'emendamento aggiuntivo proposto non turba affatto il ritmo dei prossimi concorsi, dato il numero esiguo di coloro che verranno a beneficiare del provvedimento proposto, che si uniforma anche alle disposizioni già prese per i medici condotti e per gli ufficiali sanitari con il disegno di legge n. 326 di iniziativa ministeriale.

Per queste ragioni proponiamo agli onorevoli colleghi della Commissione di voler dare il loro voto favorevole a questo articolo aggiuntivo.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Non sarei contrario all'accoglimento di questo articolo aggiuntivo; osservo, però, che esso, a mio parere, non dovrebbe essere inserito in questo disegno di legge, perchè qui siamo in materia di concorsi.

TIBALDI. È giusto quel che ha osservato l'onorevole relatore, ma vorrei ricordare che



11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e sanità)22<sup>a</sup> SEDUTA (1° dicembre 1954)

il medesimo emendamento il senatore Alberti presentò quando si discusse il disegno di legge Sansone, che riguardava i perseguitati politici. L'onorevole Alto Commissario aggiunto, che presenziava quella volta alla nostra seduta, pregò il collega Alberti di non voler insistere in quella sede sul suo emendamento, per evitare il ritorno del disegno di legge alla Camera, dal momento che presso quella competente Commissione aveva incontrato notevole opposizione. In quell'occasione ci si disse: badate che se noi approviamo questo emendamento e mandiamo il disegno di legge ancora una volta dinnanzi alla Camera dei deputati, questo disegno di legge finirà per non essere più approvato. E appunto in quella occasione l'Alto Commissario aggiunto ci suggerì la via da seguire, dicendoci che presso la Camera vi era un disegno di legge sui concorsi ospedalieri, disegno di legge che sarebbe senza meno ritornato al Senato e proprio in questa sede avremmo potuto inserire questo emendamento. Ecco, quindi, la ragione per cui abbiamo presentato in questa sede tale emendamento aggiuntivo e d'altro canto riteniamo che se non approvassimo ora tale disposizione, non avremmo più l'occasione di farla approvare.

LORENZI. A me pare che ci sia tutta una legislazione sorta dopo la guerra riguardante

questa materia e noi stessi abbiamo provveduto per parecchie categorie. Ma giustamente, come ha detto l'onorevole relatore, qui si tratta di un disegno di legge relativo a concorsi, mentre la disposizione contenuta nell'emendamento aggiuntivo del senatore Alberti concerne tutt'altro settore.

Sono quindi contrario a prendere in considerazione ora il caso particolare contenuto nell'emendamento del senatore Alberti; invito il senatore Alberti a trasformare questo suo emendamento in una proposta di legge che potrebbe ricevere una sollecita approvazione.

ALBERTI. Accedo senz'altro al suggerimento del senatore Lorenzi, purchè egli voglia porre accanto alla mia anche la sua firma.

LORENZI. Lo farò senz'altro.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.